

**LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 250 (GU n. 199 del 27/08/1990)
PROVVIDENZE PER L'EDITORIA E RIAPERTURA DEI TERMINI, A
FAVORE DELLE IMPRESE RADIOFONICHE, PER LA
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI UTILI DI CUI ALL' ARTICOLO
9, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 , PER
L'ACCESSO AI BENEFICI DI CUI ALLO ARTICOLO 11 DELLA LEGGE
STESSA.**

165 STAMPA - 007 DIREZIONE DI GIORNALI E PERIODICI

165 STAMPA - 020 FINANZIAMENTO DELLA STAMPA

165 STAMPA - 028 STAMPA PERIODICA - IN GENERE

165 STAMPA - 026 STAMPA NON PERIODICA - IN GENERE

126 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - 010 RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE

PD: S9902292

URN: urn:nir:stato:legge:1990-08-07;250

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:*

ART. 1.

1 . LE IMPRESE RADIOFONICHE DI CUI ALL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 , QUALORA SIANO COSTITUITE IN SOCIETÀ COOPERATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO, SONO ESENTATE DALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE MEDESIMA.

ART. 2.

1 . IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA SECONDO DELL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 , DA PARTE DELLE IMPRESE RADIOFONICHE COSTITUITE IN FORMA GIURIDICA DIVERSA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA, CHE USUFRUISCONO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA STESSA LEGGE, E CHE HANNO PRESENTATO LA RELATIVA DOMANDA, È RIAPERTO PER IL PERIODO DI TRE MESI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 3.

1 . PER L'ANNO 1990 ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI O PERIODICI DI CUI AL COMMA SESTO DELL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 , E ALLE IMPRESE RADIOFONICHE DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 11 DELLA MEDESIMA LEGGE, SONO CONCESSI ULTERIORI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PARI A QUELLI RISULTANTI DAI PREDETTI COMMI DEGLI ARTICOLI 9 E 11 DELLA CITATA LEGGE N. 67 DEL 1987, SEMPRE CHE TUTTE LE ENTRATE PUBBLICITARIE NON RAGGIUNGANO IL 40 PER CENTO DEI COSTI COMPLESSIVI DELLO ESERCIZIO RELATIVO ALL'ANNO 1990, COMPRESI GLI AMMORTAMENTI RISULTANTI A BILANCIO.

2 . A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 1991 I CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA OTTAVO SONO CONCESSI ALLE IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI CHE SIANO COSTITUITE COME COOPERATIVE GIORNALISTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 E DELLO ARTICOLO 52 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, O, SE COSTITUITE IN ALTRA FORMA SOCIETARIA, A CONDIZIONE CHE LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE SIA COMUNQUE DETENUTA DA COOPERATIVE, FONDAZIONI OD ENTI MORALI CHE NON ABBIANO SCOPO DI LUCRO. TALI CONTRIBUTI SONO CORRISPOSTI ANCHE AI GIORNALI QUOTIDIANI EDITI IN LINGUA FRANCESE, LADINA, SLOVENA E TEDESCA NELLE REGIONI AUTONOME VALLE D'AOSTA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TRENINO-ALTO ADIGE, NONCHÉ AI PERIODICI EDITI DA COOPERATIVE DI GIORNALISTI, IVI COMPRESSE QUELLE DI CUI ALLO ARTICOLO 52 DELLA CITATA LEGGE N. 416 DEL 1981, ANCHE SE COSTITUITE, LIMITATAMENTE A QUESTE ULTIME, DOPO IL 31 DICEMBRE 1980. NEL CASO DEI PERIODICI SI APPLICANO I LIMITI E LE RIDUZIONI PROPORZIONALI PREVISTI DAL COMMA DECIMO, LETTERE A) E B). LE IMPRESE DI CUI AL PRESENTE COMMA DEVONO ESSERE COSTITUITE DA ALMENO TRE ANNI OVVERO EDITARE TESTATE DIFFUSE DA ALMENO CINQUE ANNI. TALI CONTRIBUTI SONO CONCESSI LIMITATAMENTE AD UNA SOLA TESTATA PER CIASCUNA IMPRESA.

3 . A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 1991, ALLE IMPRESE EDITRICI DI PERIODICI CHE RISULTINO ESERCITATE DA COOPERATIVE, FONDAZIONI O ENTI MORALI, OVVERO DA SOCIETÀ LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE DELLE QUALI SIA DETENUTA DA COOPERATIVE, FONDAZIONI O ENTI MORALI CHE NON ABBIANO SCOPO DI LUCRO, SONO CORRISPOSTE ANNUALMENTE L. 200 PER COPIA STAMPATA FINO A 40 MILA COPIE DI TIRATURA MEDIA, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE TESTATE. LE IMPRESE DI CUI AL PRESENTE COMMA DEVONO ESSERE COSTITUITE DA ALMENO TRE ANNI OVVERO EDITARE TESTATE DIFFUSE DA ALMENO CINQUE ANNI. I CONTRIBUTI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO CORRISPOSTI A CONDIZIONE CHE LE IMPRESE EDITRICI:

a) NON ABBIANO ACQUISITO, NELL'ANNO PRECEDENTE, INTROITI PUBBLICITARI SUPERIORI COMPLESSIVAMENTE AL 40 PER CENTO DEI COSTI, COMPRESI GLI AMMORTAMENTI, DELL'IMPRESA PER L'ANNO MEDESIMO, RISULTANTI DAL BILANCIO;

b) EDITINO PERIODICI A CONTENUTO PREVALENTEMENTE INFORMATIVO;

c) ABBIANO PUBBLICATO NEI DUE ANNI ANTECEDENTI L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE E NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI CONTRIBUTI, NON MENO DI 45 NUMERI OGNI ANNO PER CIASCUNA TESTATA PER I PLURISETTIMANALI E SETTIMANALI, 18 PER I QUINDICINALI E 9 PER I MENSILI.

4 . LA COMMISSIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 54 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 30 APRILE 1983, N. 137, ESPRIME PARERE SULLO ACCERTAMENTO DELLA TIRATURA E SULL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DISPOSTI DAL COMMA TERZO.

5 . LE IMPRESE EDITRICI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI COMMI SECONDO E TERZO DEVONO TRASMETTERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, LO STATUTO DELLA SOCIETÀ CHE ESCLUDA ESPLICITAMENTE LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI FINO ALLO

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ STESSA. LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO ANCHE ALLE IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI CHE GIÀ ABBIANO PRESENTATO DOMANDA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA CITATA LEGGE N. 67 DEL 1987. NON POSSONO PERCEPIRE I CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA OTTAVO LE IMPRESE EDITRICI CHE SIANO COLLEGATE CON IMPRESE EDITRICI DI ALTRI GIORNALI QUOTIDIANI O PERIODICI OVVERO CON IMPRESE CHE RACCOLGANO PUBBLICITÀ PER LA TESTATA STESSA O PER ALTRI GIORNALI QUOTIDIANI O PERIODICI. NON POSSONO PERCEPIRE I SUDETTI CONTRIBUTI LE IMPRESE EDITORIALI COLLEGATE CON ALTRE IMPRESE TITOLARI DI RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'IMPRESA EDITORIALE STESSA, IL CUI IMPORTO ECCEDA IL 10 PER CENTO DEI COSTI COMPLESSIVI DELL'IMPRESA EDITRICE, COMPRESI GLI AMMORTAMENTI, OVVERO NEL CASO IN CUI TRA I SOCI E GLI AMMINISTRATORI DELL'IMPRESA EDITORIALE FIGURINO PERSONE FISICHE NELLA MEDESIMA CONDIZIONE CONTRATTUALE.

6 . OVE NEI DIECI ANNI DALLA RISCOSSIONE DELL'ULTIMO CONTRIBUTO LA SOCIETÀ PROCEDA AD OPERAZIONI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ESUBERANZA, OVVERO LA SOCIETÀ DELIBERI LA FUSIONE O COMUNQUE OPERI IL CONFERIMENTO DI AZIENDA IN SOCIETÀ IL CUI STATUTO NON CONTEMPLI L'ESCLUSIONE DI CUI AL COMMA QUINTO, LA SOCIETÀ DOVRÀ VERSARE IN CONTO ENTRATE AL MINISTERO DEL TESORO UNA SOMMA PARI AI CONTRIBUTI DISPOSTI, AUMENTATI DEGLI INTERESSI CALCOLATI AL TASSO DOPPIO DEL TASSO DI RIFERIMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 20 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1976, N. 902 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A PARTIRE DALLA DATA DI OGNI RISCOSSIONE, E CAPITALIZZATI ANNUALMENTE; OVE NELLO STESSO PERIODO LA SOCIETÀ SIA POSTA IN LIQUIDAZIONE, DOVRÀ VERSARE IN CONTO ENTRATE AL MINISTERO DEL TESORO UNA SOMMA PARIMENTI CALCOLATA NEI LIMITI DEL RISULTATO NETTO DELLA LIQUIDAZIONE, PRIMA DI QUALUNQUE DISTRIBUZIONE OD ASSEGNAZIONE. UNA SOMMA PARIMENTI CALCOLATA DOVRÀ ESSERE VERSATA DALLA SOCIETÀ QUANDO, NEI DIECI ANNI DALLA RISCOSSIONE DELL'ULTIMO CONTRIBUTO, DAI BILANCI ANNUALI O DA ALTRA DOCUMENTAZIONE IDONEA, RISULTI VIOLATA L'ESCLUSIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

7 . I CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA OTTAVO SONO CORRISPOSTI A CONDIZIONE CHE GLI INTROITI PUBBLICITARI DI CIASCUNA IMPRESA EDITORIALE, ACQUISITI NELL'ANNO PRECEDENTE, NON SUPERINO IL 40 PER CENTO DEI COSTI COMPLESSIVI DELL'IMPRESA RISULTANTI DAL BILANCIO PER L'ANNO MEDESIMO, COMPRESI GLI AMMORTAMENTI. SE LE ENTRATE PUBBLICITARIE SONO COMPRESI TRA IL 35 PER CENTO ED IL 40 PER CENTO DEI COSTI, I CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA OTTAVO, LETTERA B), SONO RIDOTTI DEL 50 PER CENTO.

8 . I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI CUI AL COMMA SECONDO SONO DETERMINATI NELLA SEGUENTE MISURA:

a) UN CONTRIBUTO FISSO ANNUO DI IMPORTO PARI AL 30 PER CENTO DELLA MEDIA DEI COSTI RISULTANTI DAI BILANCI DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI, INCLUSI GLI AMMORTAMENTI, E COMUNQUE NON SUPERIORE A LIRE 2 MILIARDI PER CIASCUNA IMPRESA;

b) CONTRIBUTI VARIABILI NELLE SEGUENTI MISURE:

- 1) LIRE 500 MILIONI ALL'ANNO DA 10.000 A 30.000 COPIE DI TIRATURA MEDIA GIORNALIERA E LIRE 300 MILIONI ALL'ANNO, OGNI 10.000 COPIE DI TIRATURA MEDIA GIORNALIERA, DALLE 30.000 ALLE 150.000 COPIE;
- 2) LIRE 200 MILIONI ALL'ANNO, OGNI 10.000 COPIE DI TIRATURA MEDIA GIORNALIERA, OLTRE LE 150.000 COPIE E FINO ALLE 250.000 COPIE;
- 3) LIRE 100 MILIONI ALL'ANNO, OGNI 10.000 COPIE DI TIRATURA MEDIA GIORNALIERA, OLTRE LE 250.000 COPIE.

9 . L'AMMONTARE TOTALE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL COMMA OTTAVO NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL 60 PER CENTO DELLA MEDIA DEI COSTI COME DETERMINATI DAL MEDESIMO COMMA OTTAVO.

10 . A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 1991, ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI O PERIODICI CHE, ANCHE ATTRAVERSO ESPlicitA MENZIONE RIPOrtATA IN TESTATA, RISULTINO ESSERE ORGANI O GIORNALI DI FORZE POLITICHE CHE ABBIANO UN PROPRIO RAPPRESENTANTE IN ALMENO UN RAMO DEL PARLAMENTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE E CHE NELL'ULTIMA ELEZIONE ABBIANO CONSEGUITO ALMENO UN SEGGIO AL PARLAMENTO EUROPEO, È CORRISPOSTO:

- a) UN CONTRIBUTO FISSO ANNUO DI IMPORTO PARI AL 40 PER CENTO DELLA MEDIA DEI COSTI RISULTANTI DAI BILANCI DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI, INCLUSI GLI AMMORTAMENTI, E COMUNQUE NON SUPERIORE A LIRE 2 MILIARDI E 500 MILIONI PER I QUOTIDIANI E LIRE 600 MILIONI PER I PERIODICI;
- b) UN CONTRIBUTO VARIABILE, CALCOLATO SECONDO I PARAMETRI PREVISTI DAL COMMA OTTAVO, PER I QUOTIDIANI, RIDOTTO AD UN SESTO, UN DODICESIMO OD UN VENTIQUATTRESIMO RISPETTIVAMENTE PER I PERIODICI SETTIMANALI, QUINDICINALI O MENSILI; PER I SUDDETTI PERIODICI VIENE COMUNQUE CORRISPOSTO UN CONTRIBUTO FISSO DI LIRE 400 MILIONI NEL CASO DI TIRATURE MEDIE SUPERIORI ALLE 10.000 COPIE.

11 . A DECORRERE DALL'ANNO 1991, OVE LE ENTRATE PUBBLICITARIE SIANO INFERIORI AL 30 PER CENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO ANNUALI, COMPRESI GLI AMMORTAMENTI, SONO CONCESSI, PER OGNI ESERCIZIO, ULTERIORI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PARI AL 50 PER CENTO DI QUANTO DETERMINATO DALLE LETTERE A) E B) DEL COMMA DECIMO.

12 . LA SOMMA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAI COMMI DECIMO E UNDICESIMO NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL 60 PER CENTO DEI COSTI, COME DETERMINATI DAI MEDESIMI COMMI DECIMO E UNDICESIMO.

13 . I CONTRIBUTI DI CUI AI COMMI DECIMO E UNDICESIMO E DI CUI ALLO ARTICOLO 4 SONO CONCESSI A CONDIZIONE CHE LE IMPRESE NON FRUISCANO, NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRETTAMENTE, DI QUELLI DI CUI AI COMMI SECONDO, QUINTO, SESTO, SETTIMO E OTTAVO, ED A CONDIZIONE CHE I CONTRIBUTI DI CUI AI COMMI STESSI NON SIANO PERCEPITI DA IMPRESE DA ESSE CONTROLLATE O CHE LE CONTROLLANO OVVERO CHE SIANO CONTROLLATE DALLE STESSE IMPRESE O DAGLI STESSI SOGGETTI CHE LE CONTROLLANO.

14 . I CONTRIBUTI DI CUI AI COMMI DECIMO E UNDICESIMO E DI CUI ALL'ARTICOLO 4 SONO CORRISPOSTI ALTERNATIVAMENTE PER UN QUOTIDIANO O UN PERIODICO O UNA IMPRESA RADIOFONICA, QUALORA SIANO ESPRESSIONE DELLO STESSO PARTITO POLITICO.

15 . LE IMPRESE EDITRICI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO COMUNQUE SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL QUINTO COMMA DELL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 30 APRILE 1983, N. 137, A PRESCINDERE DALL'AMMONTARE DEI RICAVI DELLE VENDITE. SONO SOGGETTE AGLI OBBLIGHI MEDESIMI, A PRESCINDERE DALL'AMMONTARE DEI RICAVI DELLE VENDITE, ANCHE LE IMPRESE DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67.

ART. 4.

1 . A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 1991, VIENE CORRISPOSTO, A CURA DEL DIPARTIMENTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UN CONTRIBUTO ANNUO PARI AL 70 PER CENTO DELLA MEDIA DEI COSTI RISULTANTI DAI BILANCI DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI, INCLUSI GLI AMMORTAMENTI, E COMUNQUE NON SUPERIORE A LIRE 4 MILIARDI, ALLE IMPRESE RADIOFONICHE CHE RISULTINO ESSERE ORGANI DI PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI IN ALMENO UN RAMO DEL PARLAMENTO E CHE:

- a) ABBIANO REGISTRATO LA TESTATA GIORNALISTICA TRASMESSA PRESSO IL COMPETENTE TRIBUNALE;
- b) TRASMETTANO QUOTIDIANAMENTE PROPRI PROGRAMMI INFORMATIVI SU AVVENIMENTI POLITICI, RELIGIOSI, ECONOMICI, SOCIALI, SINDACALI O CULTURALI PER NON MENO DEL 50 PER CENTO DELLE ORE DI TRASMISSIONE COMPRESSE TRA LE ORE 7 E LE ORE 20;
- c) NON SIANO EDITORI O CONTROLLINO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, ORGANI DI INFORMAZIONE DI CUI AL COMMA SESTO DELL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 .

2 . A DECORRERE DALL'ANNO 1991, OVE LE ENTRATE PUBBLICITARIE SIANO INFERIORI AL 25 PER CENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO ANNUALI, COMPRESI GLI AMMORTAMENTI, È CONCESSO UN ULTERIORE CONTRIBUTO INTEGRATIVO PARI AL 50 PER CENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA PRIMO. LA SOMMA DI TUTTI I CONTRIBUTI NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE L'80 PER CENTO DEI COSTI COME DETERMINATI AL MEDESIMO COMMA PRIMO.

3 . LE IMPRESE DI CUI AL COMMA PRIMO HANNO DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL' ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, APPLICATE CON LE STESSE MODALITÀ ANCHE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, AI CANONI DI NOLEGGIO E DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DI QUALSIASI TIPO, IVI COMPRESI I SISTEMI VIA SATELLITE, NONCHÉ ALLE AGEVOLAZIONI DI CREDITO DI CUI ALL' ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 , ED AL RIMBORSO PREVISTO DALLA LETTERA B) DEL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 11 DELLA MEDESIMA LEGGE N. 67 DEL 1987.

4 . I METODI E LE PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PROVVIDENZE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, NONCHÉ PER LA VERIFICA PERIODICA DELLA LORO PERSISTENZA, SONO DISCIPLINATI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 SETTEMBRE 1987, N. 410 , PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 234 DEL 7 OTTOBRE 1987.

ART. 5.

1 . LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 29, 30, 31, 32 E 33 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SONO PROROGATE PER IL QUINQUENNIO 1991-1995. A TAL FINE È AUTORIZZATA LA SPESA DI LIRE 20 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI FINANZIARI DAL 1991 AL 2000.

ART. 6.

1 . L'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA È AUTORIZZATO A CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI UN MUTUO DI DURATA ALMENO VENTENNALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 450 MILIARDI DA DESTINARE ALLA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 .

2 . GLI ONERI PER CAPITALI ED INTERESSI DEL MUTUO SONO A CARICO DELLO STATO FINO ALL'AMMONTARE DI LIRE 52 MILIARDI ANNUI. PER LA COPERTURA DEL RELATIVO ONERE È AUTORIZZATA LA SPESA DI LIRE 52 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI FINANZIARI A DECORRERE DAL 1991.

3 . LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI CUI AL COMMA TERZO DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 , È INCREMENTATA DA UN CONTRIBUTO ULTERIORE DELLO STATO DI LIRE 50 MILIARDI PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1990-1999 IN RAGIONE DI LIRE 5 MILIARDI PER ANNO.

ART. 7.

1 . IL COMMA PRIMO DELL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 , È SOSTITUITO

DAL

SEGUENTE:

"1. LE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA CHE ABBIANO REGISTRATO LA TESTATA RADIOFONICA GIORNALISTICA TRASMESSA PRESSO IL COMPETENTE TRIBUNALE, CHE EFFETTUINO DA ALMENO TRE ANNI SERVIZI INFORMATIVI, CHE TRASMETTANO QUOTIDIANAMENTE PROPRI PROGRAMMI INFORMATIVI SU AVVENIMENTI POLITICI, RELIGIOSI, ECONOMICI, SOCIALI, SINDACALI O LETTERARI, PER NON MENO DEL 25 PER CENTO DELLE ORE DI TRASMISSIONE COMPRESSE TRA LE ORE 7 E LE ORE 20, HANNO DIRITTO

A

DECORRERE

DALL'1

GENNAIO

1991:

A) ALLE RIDUZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL' ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, APPLICATE CON LE STESSE MODALITÀ ANCHE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, AI CANONI DI NOLEGGIO E DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DI QUALSIASI TIPO, IVI COMPRESI I

SISTEMI

VIA

SATELLITE;

B) AL RIMBORSO DELL'80 PER CENTO DELLE SPESE PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI TRE AGENZIE DI INFORMAZIONE A DIFFUSIONE NAZIONALE O REGIONALE."

ART. 8.

1 . LE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE LOCALE CHE ABBIANO REGISTRATO LA TESTATA RADIOFONICA GIORNALISTICA TRASMESSA PRESSO IL COMPETENTE TRIBUNALE, PUBBLICHINO NOTIZIE DA ALMENO TRE ANNI E TRASMETTANO QUOTIDIANAMENTE PROPRI PROGRAMMI INFORMATIVI SU AVVENIMENTI POLITICI, RELIGIOSI, ECONOMICI, SOCIALI, SINDACALI O LETTERARI, PER NON MENO DEL 15 PER CENTO DELLE ORE DI TRASMISSIONE COMPRESSE TRA LE ORE 7 E LE ORE 20, HANNO DIRITTO A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 1991:

a) ALLE RIDUZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL' ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1981, N. 416 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, APPLICATE CON LE STESSE MODALITÀ ANCHE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA;

b) AL RIMBORSO DELL'80 PER CENTO DELLE SPESE PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI DUE AGENZIE DI INFORMAZIONE A DIFFUSIONE NAZIONALE O REGIONALE.

ART. 9.

1 . LE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA CHE OTTENGONO L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA PRIMO DELL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 , COME SOSTITUITO DALLO ARTICOLO 7 DELLA PRESENTE LEGGE, E ALL'ARTICOLO 8 SONO ISCRITTE NEL REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA DI CUI ALL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART. 10.

1 . AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 29, 30, 31, 32 E 33 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ DEGLI ARTICOLI 5, 6 E 20 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67, LE EMITTENTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA DI CUI AL COMMA PRIMO DELL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 , COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 7 DELLA PRESENTE LEGGE, SONO EQUIPARATE ALLE IMPRESE DI GIORNALI QUOTIDIANI.

2 . ALLA LETTERA A) DEL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DOPO LA PAROLA: "TELETRASMISSIONE" SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI: "E DEGLI IMPIANTI DI ALTA E BASSA FREQUENZA DELLE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA".

3 . AL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , COME MODIFICATO DALLO ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67, È AGGIUNTA LA SEGUENTE LETTERA:
"N) UN RAPPRESENTANTE DEGLI EDITORI RADIOFONICI."

ART. 11.

1 . AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE LE AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE RADIOFONICA NAZIONALE SONO TALI ALLORCHÈ:

- a) SIANO DOTATE DI UNA STRUTTURA REDAZIONALE ADEGUATA A CONSENTIRE UNA AUTONOMA PRODUZIONE DI SERVIZI E NOTIZIARI RELATIVAMENTE ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE;
- b) SIANO COLLEGATE IN ABBONAMENTO A NON MENO DI 30 EMITTENTI RADIOFONICHE DISTRIBUITE IN ALMENO 12 REGIONI;
- c) ABBIANO REGISTRATO LA TESTATA PRESSO IL COMPETENTE TRIBUNALE CON LA QUALIFICA DI AGENZIA QUOTIDIANA DI INFORMAZIONE PER LA STAMPA O ANALOGA;
- d) EMETTANO NOTIZIARI QUOTIDIANI, ANNUALMENTE IN NUMERO NON INFERIORE A MILLE.

2 . LE AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA DI CUI AL COMMA PRIMO SONO EQUIPARATE ALLE AGENZIE DI STAMPA DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E A QUELLE DEFINITE DAL COMMA TERZO DELL' ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 .

3 . LE AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA DI CUI AL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO SONO SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL' ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART. 12.

1 . ALL'ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 2 E 3, VALUTATO IN LIRE 20 MILIARDI PER L'ANNO 1990, E IN LIRE 50 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1991 E 1992, SI PROVVEDE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO TRIENNALE 1990-1992, AL CAPITOLO 6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, ALL'UOPO UTILIZZANDO: QUANTO A LIRE 20 MILIARDI, NEL 1990, L'ACCANTONAMENTO "RIPIANO DEBITI SETTORE EDITORIA (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)"; QUANTO A LIRE 20 MILIARDI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1991 E 1992, QUOTA DELLE PROIEZIONI RELATIVE AI MEDESIMI ANNI DELL'ACCANTONAMENTO "COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" E, QUANTO A LIRE 30 MILIARDI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1991 E 1992, QUOTA DELLE PROIEZIONI RELATIVE AI MEDESIMI ANNI DELL'ACCANTONAMENTO "RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE".

2 . ALL'ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5, VALUTATO IN LIRE 20 MILIARDI ANNUI, PER GLI ANNI 1991 E 1992, SI PROVVEDE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO TRIENNALE 1990-1992, AL CAPITOLO 9001 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, ALL'UOPO UTILIZZANDO QUOTA DELLE PROIEZIONI RELATIVE AI MEDESIMI ANNI DELLO ACCANTONAMENTO "FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE".

3 . ALL'ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMI PRIMO E SECONDO, VALUTATO IN LIRE 52 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1991 E 1992, NONCHÉ DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA TERZO, VALUTATO IN LIRE 5 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1990, 1991 E 1992, SI PROVVEDE

MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO TRIENNALE 1990-1992, AL CAPITOLO 6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, ALL'UOPO UTILIZZANDO, RISPETTIVAMENTE, LE PROIEZIONI RELATIVE AGLI ANNI 1991 E 1992 DELL'ACCANTONAMENTO "RIPIANO DEBITI SETTORE EDITORIA (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)" E L'ACCANTONAMENTO "RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA TERZO, DELLA LEGGE N. 67 DEL 1987, IN MATERIA DI EDITORIA (CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI)".

4 . IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO. LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 3850): PRESENTATO DALL'ON. SANGIORGIO ED ALTRI IL 20 APRILE 1989. ASSEGNATO ALLA VII COMMISSIONE (CULTURA), IN SEDE LEGISLATIVA, IL 25 OTTOBRE 1989, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I E V. ESAMINATO DALLA VII COMMISSIONE L'8 NOVEMBRE 1989 E APPROVATO IL 21 NOVEMBRE 1989. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1983): ASSEGNATO ALLA PRIMA COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI), IN SEDE DELIBERANTE, IL 28 NOVEMBRE 1989, CON PARERI DELLE COMMISSIONI QUINTA, SESTA E OTTAVA. ESAMINATO DALLA PRIMA COMMISSIONE IL 12 DICEMBRE 1989 E APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, IL 20 DICEMBRE 1989. CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 3850-B): ASSEGNATO ALLA VII COMMISSIONE (CULTURA), IN SEDE LEGISLATIVA, IL 21 DICEMBRE 1989 CON PARERI DELLE COMMISSIONI I E V. ESAMINATO DALLA VII COMMISSIONE IL 18 GENNAIO 1990; 7, 8, 15, 28 FEBBRAIO 1990; 3, 5, 11, 18 APRILE 1990; 23 MAGGIO 1990; 6, 7, 13, 21 GIUGNO 1990 E APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, IL 18 LUGLIO 1990. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1983-B): ASSEGNATO ALLA PRIMA COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI), IN SEDE DELIBERANTE, IL 25 LUGLIO 1990, CON PARERI DELLE COMMISSIONI QUINTA E OTTAVA. ESAMINATO DALLA PRIMA COMMISSIONE IL 26 LUGLIO 1990 E APPROVATO IL 31 LUGLIO 1990.

DATA A ROMA, ADDÌ 7 AGOSTO 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI